

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**

Roma 2-3 febbraio 2006

**LA SITUAZIONE DELL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI  
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

(XVI Aggiornamento e quadro di sintesi  
dello stato dell'arte dei lavori al 31 gennaio 2006)

**A cura di:**

Ilaria Buglioni

Area Processi normativi  
del Consiglio regionale delle Marche

Si evidenzia, in primo luogo, che, rispetto all'ultima relazione presentata all'OLI alla fine di settembre 2005, nelle *regioni non ancora dotate di una propria Carta costituzionale* (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Molise e Veneto) il procedimento di revisione statutaria non risulta aver compiuto grandi "passi in avanti" .

Si rinvia, quindi, per quanto concerne le regioni suddette, all'analisi dettagliata dello "stato dell'arte" effettuata nella precedente relazione.

In questa fase è da evidenziare solamente che nel **Veneto** la situazione potrebbe sbloccarsi a breve in quanto i gruppi politici hanno già designato i propri componenti nella nuova Commissione per la revisione dello Statuto.

Nella regione **Campania**, successivamente al mese di settembre 2005, è entrata in vigore la l.r. n. 19 del 19.11.2005 concernente "Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello Statuto" ed è stato, inoltre, approvato in data 15.12.2005 il Regolamento interno della "Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio". Inoltre, tale Commissione, nel periodo di riferimento, ha ripreso l'esame della proposta di statuto approvata in prima lettura durante la VII legislatura ed ha analizzato i primi diciassette articoli.

Per quanto riguarda il **Molise**, come già rilevato nella precedente analisi, la "Commissione per l'autoriforma" ha ultimato l'esame dell'intera bozza di Statuto alla fine di settembre; nei mesi di ottobre-novembre sono stati presentati da parte dei consiglieri regionali diversi emendamenti successivamente esaminati dalla Commissione ed, in parte, anche approvati. Si attende ora l'inizio della discussione in aula che però non è stata ancora calendarizzata a causa di una grave crisi politico- istituzionale in atto all'interno della regione.

Si evidenzia, inoltre, che con legge regionale n. 36 del 24 ottobre 2005 è stata approvata la " Disciplina del referendum previsto dall'art. 123 della Costituzione".

Si precisa, infine, che la "Commissione per l'autoriforma del Molise" è scaduta in data 31 dicembre 2005 ma il Consiglio regionale non ha ancora provveduto a prorogare tale organismo anche se l'atto è da tempo iscritto all'ordine del giorno dell'aula .

Tra le regioni prese in considerazione, la novità più rilevante si registra, senza dubbio, nell'**Abruzzo** in quanto la Corte Costituzionale, con **sentenza n. 12/2006**<sup>1</sup>, si é finalmente pronunciata sull'impugnativa governativa avente ad oggetto la delibera statutaria, dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcuni degli articoli censurati e riconoscendo non fondate altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo.

Dopo la pronuncia della Corte, la suddetta Commissione si è riunita in data 26 gennaio u.s. per vagliare le diverse ipotesi di lavoro. Sono state prospettate

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento sul punto si rinvia ad un articolo pubblicato sul sito [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) dal titolo "Il cappio alla gola degli Statuti regionali (a margine di Corte cost. n. 12 del 2006 di altre pronunzie recenti in tema di autonomia statutaria) di A. Ruggeri.

tre soluzioni: adeguarsi esclusivamente ai rilievi della Corte senza, pertanto, procedere, ad ulteriori modifiche statutarie; adeguarsi ai rilievi della Corte e, nel contempo, apportare modifiche marginali; adeguarsi ai rilievi della Corte ma riprendere in esame anche altri aspetti dello Statuto non colpiti dalla sentenza.

La Commissione si riunirà verso la metà di febbraio per prendere una decisione definitiva.

Passando all'analisi della suddetta recente pronuncia, si evidenzia che il giudice costituzionale ha nel merito ritenuto, innanzitutto, *non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2, comma 3 dello Statuto laddove dispone, tra l'altro, che la Regione partecipa ... all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.*"

Tale disposizione, infatti, secondo la difesa erariale, si poneva in contrasto con l'art 117, comma quinto della Cost. in quanto ometteva il riferimento al necessario "rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato (*rectius*: legge n. 131 del 5 giugno 2003), che disciplina le modalità di esercizio in caso di inadempienza."

A tale proposito, la Corte ribadisce quanto già in precedenza affermato nella nota sent. n. 379/2004 e cioè che: "non è fondata una questione di legittimità costituzionale se la norma statutaria che richiama la competenza regionale in materia di attuazione ed esecuzione di accordi internazionali appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale."

Nel caso di specie, l'espresso riferimento nella norma impugnata alla dizione usata nell'art. 117, comma quinto della Cost. dimostra il suo inserimento nel quadro normativo statale, senza che sia rinvenibile alcuna espressione dalla quale possa desumersi una illegittima volontà derogatoria della regione resistente.

*Il giudice costituzionale ha, poi, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3 della delibera statutaria, secondo il quale: "Il presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione."*

La Corte, infatti, accogliendo le richieste avanzate dalla difesa erariale, ha rilevato che tale norma statutaria, vincolando il vertice dell'esecutivo ad adeguarsi alla volontà espressa dall'assemblea, risulta incoerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto contenuta nell'art. 43, comma 2 della delibera statutaria impugnata.

In altri termini, si legge nella sentenza, avendo lo Statuto abruzzese adottato la forma di governo prevista dall'art. 122, comma quinto della Cost., nei confronti del Consiglio regionale esiste solo la responsabilità politica del Presidente della Regione che assomma, nella sua figura istituzionale, sia la responsabilità collegiale della Giunta e sia la responsabilità individuale dei singoli assessori.

La previsione della "sfiducia consiliare ai singoli assessori" si pone, quindi, in contrasto con la norma costituzionale appena richiamata in quanto, limitando in modo illegittimo il potere del Presidente di nominare e revocare i membri dell'esecutivo, "... non rispetta i principi ispiratori dell'equilibrio costituzionale

tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del presidente."

*La sentenza de qua dichiara, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2 della delibera statutaria impugnata il quale, riferendosi all'obbligo del Presidente della Regione di presentare il programma nella prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni, dispone che: "Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia."*

La Corte Costituzionale, accogliendo le richieste avanzate sul punto dalla difesa erariale, ha rilevato che la norma censurata risulta incoerente rispetto alla scelta effettuata nello Statuto dell'investitura popolare del vertice dell'esecutivo (art. 43, comma secondo) ed introduce illegittimamente una causa di scioglimento dell'assemblea regionale non prevista dalla Costituzione.

Ciò in quanto, nei casi di simultanea investitura politica del Presidente della Regione e del Consiglio da parte del corpo elettorale, non esiste tra i due organi un rapporto fiduciario assimilabile a quello tipico delle forme di governo parlamentari ma bensì una presunta "consonanza politica", istituita direttamente dagli elettori, che può essere interrotta solo utilizzando gli atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione (cfr. art. 126 Cost.).

Infatti, si legge nella decisione, per la presentazione ed approvazione di una mozione di sfiducia, sono previste dalla Costituzione specifiche modalità procedurali (motivazione, sottoscrizione da parte di almeno un quinto dei consiglieri, intervallo di tre giorni prima della messa in discussione, maggioranza assoluta) che rimarrebbero, senza dubbio, eluse se un altro atto, non assistito dalle medesime garanzie, potesse produrre i medesimi effetti.

La Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 47, comma 2 dello Statuto abruzzese - secondo cui l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'esecutivo e lo scioglimento del Consiglio- in quanto contrastante con l'art. 126, comma terzo della Cost. il quale prevede le dimissioni dalla Giunta e non la decadenza come effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia.

Il giudice costituzionale ha rilevato, a tale proposito, che prevedere la decadenza dell'esecutivo, per sua natura immediata e perentoria, come effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia, significherebbe equiparare due ipotesi di cessazione del Presidente dal suo ufficio (art. 126 comma primo e terzo) che la norma costituzionale considera e disciplina diversamente, proprio in base alla loro differenza qualitativa ed ai differenti interessi pubblici da tutelare.

Infatti, si legge nella pronuncia n. 12/2006, l'art. 126 della Cost., nel comma primo dispone la "rimozione" automatica del Presidente della Giunta che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni o per ragioni di sicurezza nazionale mentre nel comma terzo, nel disciplinare le ipotesi meno gravi in cui l'allontanamento del medesimo dalla carica derivi da un atto politico del Consiglio derivi da un atto di natura politica del Consiglio, prevede l'obbligo di dimissioni che, in quanto tale, non richiede quell'immediatezza e perentorietà di cessazione dalla carica necessari, invece, nella prima ipotesi.

*La Corte ha riconosciuto, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 79, comma 2 della delibera statutaria impugnata il quale, disciplinando le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie, impone all'assemblea regionale l'obbligo di motivare gli atti approvati in senso contrario ai pareri del suddetto organismo.*

Secondo la difesa erariale, tale norma limitava, in contrasto con l'art. 121 della Cost., l'esercizio della potestà legislativa del Consiglio regionale e violava il principio di irrilevanza della motivazione degli atti legislativi.

A tale proposito, il giudice costituzionale ha ribadito innanzitutto quanto già evidenziato nella sentenza n. 378/2004 e cioè che l'introduzione nell'ordinamento statutario regionale di un organo di garanzia non è come tale in contrasto con la Costituzione mentre potrebbero presentare profili di incostituzionalità le norme attributive allo stesso di determinate competenze.

In secondo luogo, con riferimento alla particolare censura eccepita e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, non ha ravvisato nell'obbligo di motivazione nessuna limitazione alla potestà legislativa del Consiglio regionale che rimane invece inalterata sia nelle materie sia nell'estensione della sua capacità regolativa.

Infatti, si legge nella pronuncia, l'introduzione di un tale eventuale passaggio procedurale, e cioè il parere del Collegio regionale per le garanzie, rientrando nella disciplina del procedimento legislativo regionale, risulta attribuita alla potestà statutaria regionale, in quanto ricompresa "nei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" di cui all'art. 123, comma primo della Cost.

Rileva, infine, la Corte che la norma statutaria impugnata fa espresso riferimento alle "delibere legislative" e non alle "leggi" e, quindi, non sussiste la asserita limitazione del potere del Presidente della Regione di promulgare le leggi e neppure l'introduzione di una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.

*Il giudice costituzionale ha, infine dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 86, comma 3 della delibera statutaria (e poi in via consequenziale dell'intero articolo) il quale, con riferimento alla fase della pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto, stabiliva che l'impugnativa governativa sospende la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale e che, dopo la sentenza della Corte, esso è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le delibere consequenziali.*

Secondo la difesa erariale, tale norma contrastava con l'art. 123, comma secondo della Cost. in quanto produceva una limitazione ingiustificata dei termini entro i quali il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale.

Ciò in quanto, la sospensione, per sua natura, secondo il ricorrente, presuppone in modo illegittimo che i termini per una eventuale seconda impugnativa, a seguito della sentenza della Corte e di una nuova deliberazione consiliare, siano soltanto quelli che, sul totale dei trenta giorni previsti dalla Costituzione, residuano dalla sospensione.

La Corte ha accolto le richieste formulate dal Governo rilevando, innanzitutto, che la norma impugnata contrasta con quanto disposto dall'articolo 123 commi secondo e terzo della Costituzione il quale, infatti, prevede una sola pubblicazione notiziale della delibera statutaria idonea a far decorrere il termine previsto sia per l'impugnativa del Governo sia quello fissato per la proposizione del referendum popolare.

Il giudice costituzionale ha poi rilevato, a tale proposito, che l'incoerenza dell'art. 86, comma 3 (e le sue possibili interpretazioni in contrasto con la Costituzione) discende dall'inserimento di tale disposizione in una più vasta disciplina della pubblicazione della delibera statutaria fondata sulla sua duplicazione non prevista, invece, dall'art. 123 della Cost.

Quest'ultima norma costituzionale, infatti, si legge nella sentenza, si pone come regola generale ed è pertanto sottratta all'autonomia statutaria.

Rispetto a quanto evidenziato nella precedente relazione, sul piano giurisprudenziale si registrano novità significative anche *in alcune regioni che hanno completato il processo di revisione statutaria*.

Mi riferisco, come è noto, all'Emilia Romagna, all'Umbria e alla Liguria.

Infatti, riguardo agli Statuti emiliani e umbro, la Corte Costituzionale si è di recente pronunciata con la sentenza n. 469/2005 e con la ordinanza n. 479/2005, quest'ultima relativa però solo alla l.r. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della regione Umbria).

Per quanto riguarda la Liguria degna di nota è la sentenza n. 445/2005 avente ad oggetto la l.r. n. 31 del 24/12/2005 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3 della Cost.).

Come già ampiamente evidenziato nella relazione di settembre, alla quale quindi si rinvia per una analisi dettagliata della vicenda, le leggi regionali di adozione degli Statuti dell'Emilia Romagna e dell'Umbria (rispettivamente l.r. 31/03/2005, n. 13 e l.r. 16/04/2005, n. 21), dopo le sentenze caducatorie n. 379 e 378 del 2004, sono state impuginate per una seconda volta dal Governo il quale *contestava in entrambi i casi (ricorsi nn 66 e 60 del 2005) che si potesse promulgare in via definitiva una delibera statutaria dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, senza che il Consiglio regionale procedesse ad un preventivo riesame della medesima e ad una sua nuova approvazione secondo il procedimento di cui all'art. 123, secondo comma della costituzione*.

*L'Avvocatura di Stato eccepiva, inoltre, che l'illegittima procedura di promulgazione seguita da entrambe le regioni avrebbe leso il diritto degli elettori regionali ad esercitare il potere di richiedere il referendum popolare sul testo della delibera statutaria nella sua versione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 123, comma terzo della Costituzione*.

Si ricorda, inoltre, che nel giudizio relativo alla legge statutaria della regione Umbria, adducendo analoghe motivazioni, avevano presentato atto di intervento *ad adiuvandum* alcuni soggetti in qualità di promotori del referendum sullo Statuto nonché di rappresentanti del "Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria".

La Corte Costituzionale, considerata l'identità di materia nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, ha provveduto a riunire entrambi i ricorsi che sono stati, quindi, decisi con la **sentenza 469/2005**.

La dottrina<sup>2</sup> ha rilevato, a tale proposito, che il merito di tale decisione è, senza dubbio, quello di aver fornito un'occasione importante per completare il percorso interpretativo del Titolo V in materia statutaria, iniziato con la nota sentenza n. 304/2002, contribuendo a fare definitiva chiarezza sulla ambigua e per molti versi lacunosa disposizione costituzionale (art. 123 Cost.)

Si precisa, innanzitutto, che con ordinanza allegata alla decisione in esame, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il suddetto intervento *ad adiuvandum* in quanto, secondo un suo costante orientamento giurisprudenziale (cfr. sent. n. 383/2005), il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi promosse in via principale si può instaurare esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa "... fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale". Di conseguenza, solo il Governo è legittimato a ricorrere contro la delibera statutaria, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Cost. (cfr. sent. n. 378/2004).

*La sentenza in esame, poi, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi in quanto proposti non seguendo il procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 123, secondo comma della Costituzione ma nell'esercizio del potere che l'art. 127, comma primo della Costituzione riconosce al Governo di impugnare a posteriori tutte le leggi regionali e, quindi, assumendo come termine iniziale di riferimento per l'esercizio dell'azione la data della pubblicazione definitiva della legge statutaria nei relativi Bollettini Ufficiali regionali.*

La Corte ha motivato tale pronuncia sostenendo che lo Statuto regionale, come già evidenziato nella nota sent. 304/2002, risulta ormai sottoposto ai sensi dell'art. 123, comma secondo della Costituzione ad una procedura di controllo "diversa" rispetto a quella prevista per tutte le altre leggi regionali dall'art. 127, comma primo della Cost.

Infatti, come è noto, dopo la legge Cost. n. 1/1999, per gli Statuti regionali continua ad esistere, a causa dei rilevanti contenuti statutari e della posizione che esso riveste all'interno dell'ordinamento regionale, uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale, mentre per le ordinarie leggi regionali tale controllo è ormai divenuto successivo e, quindi, esperibile solo dopo la pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Di conseguenza, mentre il ricorso del Governo sulle leggi ordinarie regionali (ex art. 127, comma primo), ha come *dies a quo* la data della pubblicazione nel BUR del testo della legge previamente promulgata, il termine per esperire il ricorso preventivo di cui all'art. 123, comma secondo della Cost. decorre dalla

---

<sup>2</sup> Per un approfondimento sul punto, si rinvia ad un articolo pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte ([www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it)) dal titolo "Ancora due pronunce della Corte Costituzionale in tema di attuazione dell'art. 123 della Cost." di M. Cristina Grisolia e ad un articolo pubblicato sul sito [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) n. 2/2006 dal titolo: "La Corte afferma la reiterabilità del controllo preventivo di costituzionalità e salva gli Statuti" di M. Raveraira.

data della pubblicazione notiziale della delibera statutaria non ancora promulgata (cfr. sent. 304/2002).

*Rebus sic stantibus*, non essendo ammissibile qualsivoglia forma di "contaminazione tra i due sistemi"<sup>3</sup> non è possibile che, dopo il giudizio di legittimità costituzionale preventivo sulla "delibera statutaria" approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale, possa darsi luogo ad una seconda impugnativa governativa della "legge regionale" che contiene lo Statuto successiva alla sua entrata in vigore.

E ciò, si legge nella sentenza, non solo per la logica esclusione nei confronti del regime "meno favorevole" (perché preventivo) di ulteriori forme di gravame, ma anche per la necessaria coerenza con il generale disegno costituzionale il quale, nel regolare le forme di autonomia delle regioni, non consente "nel silenzio delle disposizioni costituzionali", l'estensione "di forme di controllo tipiche di una fonte legislativa ad un'altra" (cfr. sent. n. 469/2005).

Come rilevato dalla dottrina<sup>4</sup>, nell'ambito della "logica separatistica" prescelta, i rimedi forniti dalla Corte Costituzionale a completamento del sistema sono stati desunti dai principi già espressi nella sua giurisprudenza nel vigore del previgente art. 127 della Cost., riproponendoli per l'analogo controllo oggi previsto nei confronti degli statuti regionali.

*Infatti, in analogia con quanto affermato in tale sua giurisprudenza, la Corte ha ammesso la possibilità di eventuale reiterazioni del meccanismo di controllo previsto dall' art. 123 della Cost. al fine di ripromuovere, sia pure a "certe condizioni", la questione di legittimità dell'atto statutario. E ciò in riferimento a quei vizi che si riferiscono a parti o procedure che non abbiano costituito oggetto del primo giudizio.*

"Non può escludersi - si legge nella pronuncia in esame - che il testo della delibera statutaria, già sottoposto ad un primo scrutinio di questa Corte, venga modificato ad opera del Consiglio regionale e che questo nuovo testo susciti dubbi di legittimità costituzionale sul piano sostanziale in relazione alle nuove disposizioni, con la conseguente possibilità per il Governo di promuovere una nuova impugnazione limitatamente alle norme che non avrebbero potuto formare oggetto del precedente ricorso; analogamente non può escludersi per il Governo la possibilità di presentare un nuovo ricorso facendo valere eventuali vizi formali relativi al procedimento di adozione dello statuto e successivi al primo giudizio di questa Corte." (cfr. sent. n. 469/2005).

Anche in queste ipotesi, tuttavia, il *dies a quo* per l'azione del Governo è costituito dalla data della necessaria pubblicazione notiziale di qualsivoglia "atto", anche non formale, da cui risulti "il testo statutario che la regione intenda deliberato come definitivo". Tale termine, invece, risultava ampiamente scaduto al momento della proposizione dei due ricorsi avverso le leggi di adozione degli Statuti in questione.

---

<sup>3</sup> Vedi sul punto articolo di M. Cristina Grisolia, già citato.

<sup>4</sup> Vedi sul punto articolo di M. Cristina Grisolia, già citato.

La Corte fa notare, a tale proposito, con ampie e circostanziate informazioni, come la seconda pubblicazione notiziale si fosse in entrambe le regioni verificata.

Infatti, come è noto, in Umbria era stata pubblicata sia la sentenza caducatoria della Corte (n. 378/2004), unitamente all'avviso dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata sia la risoluzione del Consiglio regionale con la quale si invitava il Presidente della Giunta regionale a promulgare; nella regione Emilia-Romagna era stata pubblicata nel BUR la deliberazione consiliare di "presa d'atto" della pronuncia della Corte (n. 379/2004).

Il giudice costituzionale, come rilevato in dottrina<sup>5</sup>, giunto ormai al termine della pronuncia, pur avendo esaurito le questioni legate alla ricostruzione del sistema, è voluto andare oltre, non rinunciando a fornire ulteriori elementi a sua definitiva chiusura.

Infatti esso, rinviando di nuovo alla sua giurisprudenza espressa nel vigore del previgente art. 127 della Cost., *ha prospettato al Governo la possibilità, sia pure residuale, di utilizzare lo strumento del conflitto di attribuzione Stato-Regione, quale ulteriore rimedio contro l'atto di promulgazione e la successiva definitiva pubblicazione di entrambi i testi statutari "in ipotesi incostituzionali per vizi non rilevabili tramite il procedimento di cui all'art. 123, comma secondo della Cost."* (cfr. sent. 469/2005), analogamente a quanto nel passato si era ammesso per le ipotesi, sotto certi aspetti analoghe, del controllo preventivo sulle leggi regionali ai sensi del previgente art. 127 della Cost. (cf. sent. n. 40/1977)<sup>6</sup>.

Tale ipotesi, in verità, in attesa della decisione in esame, era stata già presa in considerazione dalla dottrina<sup>7</sup> la quale peraltro ha rilevato, a tale riguardo, "... la difficoltà di rintracciare l'interesse sotteso al ricorso statale, poiché anche nel conflitto di attribuzione per menomazione, cioè quanto il ricorrente non rivendica la titolarità del potere esercitato, è necessario dimostrare la pur indiretta lesione delle attribuzioni costituzionali."

Come sopra già evidenziato, la Corte Costituzionale con **ordinanza n. 479/2005** ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato, promosso ai sensi dell'art. 134 della Cost. da alcuni soggetti promotori del referendum sullo Statuto della regione Umbria e rappresentanti dell'apposito

---

<sup>5</sup> Vedi sul punto articolo di M. Cristina Grisolia, già citato.

<sup>6</sup> Vedi sul punto articolo già citato di M. Raveraira la quale sostiene a tale proposito che: "E' noto che nella sentenza n. 40/1977, espressamente richiamata al riguardo, la menomazione della competenza del Governo sia stata impugnata in riferimento allo specifico regime per il quale i termini per l'impugnazione ovvero per il rinvio erano diversi (rispettivamente quindici e trenta) e dipendenti dal carattere di "novità" della legge riapprovata dal Consiglio regionale. Con la conseguenza dunque che nel caso in cui trattandosi di legge "nuova", la promulgazione fosse intervenuta prima dello scadere dei termini previsti per il rinvio, si sarebbe effettivamente menomato il relativo potere del Governo" (cfr articolo pubblicato su [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) n. 2/2006 dal titolo: "La Corte afferma la reiterabilità del conflitto preventivo di costituzionalità e salva gli statuti").

<sup>7</sup> Vedi sul punto articolo pubblicato sul sito [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) n. 22/2005 dal titolo "La questione dei tagli allo Statuto ad opera della Corte Costituzionale. Riflessioni a margine dell'impugnazione degli Statuti Umbria ed Emilia Romagna" di F. Drago.

“Comitato per il referendum” avverso l’atto di promulgazione della l.r. 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della regione Umbria).

Nel merito i ricorrenti eccepivano che, nel caso in esame, “...l’oggetto del referendum confermativo non avrebbe potuto e non potrebbe essere, dopo la sentenza caducatoria n. 378/2004, il testo originario della deliberazione statutaria come modificato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, bensì solo quello risultante da una nuova e rinnovata manifestazione di volontà del Consiglio regionale da esprimersi con una nuova duplice delibera ai sensi dell’art. 123, Cost.”

La Corte Cost., contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, ha ribadito innanzitutto che: *“i promotori di un referendum regionale non sono equiparabili agli organi statali competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere a cui appartengono e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato apparato” (...)* ...” *ma debbano invece essere assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati” (sent. n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978).*

E’ stato, inoltre, evidenziato che: “...la Regione quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell’accezione propria dell’art. 134 Cost.” (ord. 24 maggio 1990, senza numero).

*Pertanto, si legge nella ordinanza n. 479, il ricorso in esame non è configurabile come “conflitto tra poteri dello Stato”.*

Infine la Corte Cost. con la recente sentenza n. 445/2005 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di parte dell’art. 3, comma 3 della legge regionale della Liguria 24/12/2005, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3 della Costituzione).

Si ricorda, infatti, che il Governo, come ricorso n. 27/2005 (Gazz. Uff. n. 11/2005) aveva impugnato la suddetta disposizione normativa nella parte in cui prevedeva (comma 3) che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, comma terzo della Cost., iniziate prima del giudizio sulla delibera statutaria impugnata dal Governo, perdono efficacia qualora la Corte Cost. dichiari “la illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria”.

L’Avvocatura di Stato, motivava l’impugnazione sostenendo che: “la previsione che possano esservi richieste referendarie coincidenti con le parti della deliberazione statutaria in ipotesi dichiarate incostituzionali contrastava con l’art. 123, comma terzo della Cost. il quale impone che il referendum abbia sempre per oggetto l’intera delibera statutaria e non, quindi, singole norme o parti di esso”.

*La sentenza de qua ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata limitatamente alle parole “e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria” evidenziando che, ogni qualvolta la Corte Cost. dichiari la illegittimità totale o*

*parziale delle deliberazioni statutarie, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima della impugnativa governativa perdono efficacia.*

Infatti, si legge nella decisione n. 445/2005: "Ogni pronuncia di accoglimento determina di per sé una mutazione dell'oggetto del referendum, sia nell'ipotesi che si procede ad una nuova deliberazione statutaria del Consiglio regionale in conseguenza di una dichiarazione di illegittimità totale o parziale sia nell'ipotesi che si debba semplicemente prendere atto di un effetto demolitorio di parte della delibera statutaria prodotto da una sentenza di questa Corte."

L'allegato "A" contiene l'elenco aggiornato degli statuti entrati in vigore al 31 gennaio 2006.

L'allegato "B" riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte relativo all'approvazione degli statuti regionale al 31 gennaio 2006.

**QUADRO DI SINTESI RELATIVO  
ALL'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI  
alla data del 31 gennaio 2006**

**Allegato A)**

**Statuti entrati in vigore**

Calabria	(L.R. 19 ottobre 2004, n. 25)
Emilia Romagna <sup>8</sup>	(L.R. 31 marzo 2005, n. 13)
Lazio	(L. statutaria 11 novembre 2004, n. 1)
Liguria	(L. statutaria 3 maggio 2005, n. 1)
Marche	(L. statutaria 8 marzo 2005, n. 1)
Piemonte	(L. statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
Puglia	(L.R. 12 maggio 2004, n. 7)
Toscana	(BURT 11 febbraio 2005, n. 12)
Umbria <sup>9</sup>	(L.R. 16 aprile 2005, n. 21)

---

<sup>8</sup> Con deliberazione del 20 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla l.r. n. 13/2005 "Statuto della regione Emilia Romagna", per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto medesimo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 28 dicembre 2005, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 123, 117, primo comma, 127, 134 136, 1, 3 e 48 della Costituzione.

<sup>9</sup> Con deliberazione del 13 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla l.r. n. 21/2005 "Statuto della regione Umbria", per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto medesimo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 469 del 28 dicembre 2005, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 123, 117, primo comma, 127, 134 136, 1, 3 e 48 della Costituzione.

## Allegato B)

N.	Regione	Stato dell'arte
1	ABRUZZO	<p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 20 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 21 settembre 2004.</p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004).</p> <p>A seguito dell'impugnazione il Consiglio regionale, nella seduta del 9 novembre 2004, ha riapprovato in prima lettura il nuovo Statuto regionale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Governo.</p> <p>Nel corso della settima legislatura, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2005 ha istituito la nuova "Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale", determinandone la composizione con successivo decreto n. 47 del 12 luglio 2005. Nella prima seduta di insediamento (21 luglio 2005) la Commissione ha proceduto alla elezione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale Presidente un Consigliere di maggioranza; nella successiva seduta del 27 luglio 2005 è stata illustrata la situazione attuale dello Statuto e sono state avanzate diverse ipotesi di lavoro.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 12/2006, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 117, comma quinto della Cost. e dell'art. 79, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 121, secondo e quarto comma e 134 della Cost mentre ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale degli artt. 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86, comma 3, ed in via consequenziale commi 1, 2 e 4.</p> <p>Dopo tale pronuncia, la Commissione si è riunita in data 26 gennaio u.s. per vagliare le diverse ipotesi di lavoro.</p> <p>Sono state prospettate le seguenti soluzioni: adeguarsi esclusivamente ai rilievi della Corte; adeguarsi ai rilievi della Corte e, nel contempo, apportare modifiche marginali; adeguarsi ai rilievi della Corte, riprendendo però in esame anche altri aspetti dello statuto non colpiti dalla sentenza.</p> <p>La Commissione si riunirà verso la metà di febbraio per prendere una decisione in merito.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
2	BASILICATA	<p>La Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>In data 13 settembre 2004, il Consiglio regionale è stato convocato per approvare i primi articoli dello Statuto (artt. 1 e 2) ma la seduta è stata sospesa. Dalla suddetta seduta, il Consiglio regionale non ha più esaminato la proposta di legge statutaria durante la settima legislatura.</p> <p><b>Nella fase attuale non è stata ancora ricostituita la nuova Commissione per la revisione dello Statuto.</b></p>
3	CAMPANIA	<p>La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Dopo un lungo iter d'esame da parte dell'Aula, lo Statuto regionale è stato approvato, in prima lettura, nella seduta del 18 settembre 2004.</p> <p>Nel corso della settima legislatura, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale con delibera n. 12/2 del 21 giugno 2005 ha istituito la "Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale" ed ha proceduto alla nomina dei suoi componenti con successivo decreto n. 37/2005, affidando la presidenza alla minoranza consiliare.</p> <p>In data 19 dicembre 2005, è stata approvata la legge regionale n. 19 concernente: "Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello statuto".</p> <p>In data 15 dicembre 2005 il Consiglio regionale ha approvato il Regolamento interno della suddetta Commissione consiliare speciale per lo Statuto.</p> <p>Tale Commissione, nelle sedute svolte nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2005 e gennaio 2006, ha esaminato i primi diciassette articoli della proposta statutaria decaduta con la fine della VII legislatura.</p>
8	LOMBARDIA	<p>Alla Commissione è stata presentata in data 30 giugno 2003 una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale, elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima.</p> <p>Nel corso della settima legislatura la proposta non è stata licenziata dalla Commissione.</p> <p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 giugno 2005, con deliberazione n. 7, su proposta dell'Ufficio di Presidenza ha istituito la nuova "Commissione speciale Statuto" con il compito di rielaborare il testo dello Statuto regionale, della legge elettorale e del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.</p> <p>La Commissione non è stata ancora insediata né si è proceduto alla nomina dei componenti.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
10	<p><b>MOLISE*</b></p> <p>* Nella Regione Molise è già in corso l'ottava legislatura a seguito delle consultazioni elettorali avvenute in data 11/11/2001</p>	<p>La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione.</p> <p>Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito la bozza di Statuto.</p> <p>La proposta è stata sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che terminate in data 16 settembre 2004.</p> <p>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 2 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005, ha esaminato alcuni ordini del giorno relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e al numero dei Consiglieri regionali.</p> <p>In data 17 marzo 2005, la Commissione ha definito lo schema di proposta di legge statutaria. Dopo tale data la Commissione non si è più riunita.</p> <p>La "Commissione per l'autoriforma del Molise" in data 22 luglio 2005 ha ricostituito il proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale nuovo Presidente un rappresentante della maggioranza consiliare, in base ad un avvicendamento tra le forze politiche previsto dalla legge regionale istitutiva 22 aprile 2002, n. 3; in tale seduta si è proceduto alla elezione anche di un nuovo componente della Commissione a causa di un rimpasto presso la Giunta regionale. Nelle sedute del 15, 22 e 28 settembre la Commissione ha ultimato l'esame dell'intera bozza di Statuto.</p> <p>Nei mesi di ottobre e novembre 2005, sono stati presentati da parte di singoli consiglieri regionali alcuni emendamenti al testo statutario che la Commissione ha proceduto ad analizzare ed, in parte, approvare. L'esame in aula non è stato ancora calendarizzato a causa di una crisi politico-istituzionale in atto all'interno della regione.</p> <p>In data 24 ottobre 2005 è stata approvata la legge regionale n. 36 concernente la "Disciplina del referendum previsto dall'art. 123, comma terzo della Costituzione".</p> <p>La durata della "Commissione per l'autoriforma del Molise" era fissata al 31 dicembre 2005; nonostante il decorso di tale termine il Consiglio regionale non ha ancora proceduto alla proroga di tale organismo.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
15	VENETO	<p>La Commissione, nelle sedute del 6 e 7 agosto 2004, ha approvato il testo del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nonostante abbia dedicato 19 sedute alla proposta di Statuto, non ha proceduto durante la settima legislatura all'esame del testo per problemi politici.</p> <p>Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione. Nella fase attuale non è stata ancora ricostituita la nuova Commissione per la revisione dello Statuto.</p>